

Comunicazione dell'8 maggio 2013 – Patrimonio di vigilanza

1. Modifiche dello IAS 19 – trattamento prudenziale

Nel mese di giugno 2011 lo IASB ha emanato una nuova versione dello IAS 19 *Employee Benefits* ⁽¹⁾ che ha modificato, fra l'altro, le regole contabili dei c.d. piani a benefici definiti (*Post-employment benefits: defined benefit plans*).

Con riferimento ai piani a benefici definiti il vecchio IAS 19 consentiva ai redattori del bilancio di scegliere tra tre modalità di contabilizzazione alternative degli utili e perdite attuariali:

- a. immediata rilevazione dell'intero importo nel "prospetto della redditività complessiva" ("*other comprehensive income*") e, quindi, nel patrimonio netto;
- b. immediata rilevazione dell'intero importo nel conto economico;
- c. rilevazione nel conto economico e in via differita del solo importo eccedente una soglia di significatività pari al 10% del maggiore ammontare tra il valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti e il fair value delle attività a servizio del piano. Tale valore soglia rilevava sia per gli utili sia per le perdite attuariali (cd. *corridor approach*).

Con il nuovo IAS 19, invece, gli utili/perdite attuariali vanno rilevati subito e per l'intero importo nel "prospetto della redditività complessiva" ("*other comprehensive income*") con impatto a patrimonio netto; pertanto, sono state eliminate le opzioni di cui ai precedenti punti b) e c).

Il nuovo IAS 19 prevede, altresì, l'immediata rilevazione dei costi relativi alle prestazioni passate (*past service cost*), mentre con il previgente IAS 19 venivano rilevati con un criterio a quote costanti ⁽²⁾.

Il nuovo standard contabile è obbligatorio dal 1° gennaio 2013, con facoltà per gli intermediari di adottarlo anticipatamente.

Le anzidette modifiche determinano impatti sul patrimonio di vigilanza, in particolare, per gli intermediari che applicavano in bilancio il *corridor approach*, considerato che il nuovo trattamento fa emergere a livello di patrimonio netto utili/perdite attuariali in precedenza non rilevabili.

La questione circa l'impatto prudenziale delle modifiche in esame è stata oggetto di confronto a livello comunitario sia con la Commissione europea, sia nell'ambito del negoziato sulla nuova normativa prudenziale attuativa di "Basilea III" (cd. "Pacchetto CRR/CRD IV"). Nel testo di compromesso, sul quale è stato raggiunto l'accordo nei giorni scorsi, è stata introdotta una specifica norma transitoria ⁽³⁾, la quale consentirebbe alle Autorità nazionali di applicare un filtro prudenziale al fine di rilevare gradualmente (in cinque anni) nel patrimonio di vigilanza la differenza (di segno positivo o negativo) tra il valore della passività/attività netta per benefici definiti che si avrebbe applicando ai nuovi dati l'approccio adottato in bilancio con il vecchio IAS 19 e quello risultante dall'applicazione del nuovo IAS 19. Per il 2013 la bozza di regolamento prevedrebbe la piena sterilizzazione di tali differenze.

(1) Omologato in Europa con il Regolamento UE n. 475/2012.

(2) Il paragrafo 96 del vecchio IAS 19 recita così: "*In measuring its benefit liability under paragraph 54, an entity shall, subject to paragraph 58A, recognise past service cost as an expense on a straight-line basis over the average period until the benefits become vested. To the extent that the benefits are already vested immediately following the introduction of, or changes to, a benefit plan, an entity shall recognise past service cost immediately*".

(3) Cfr. art. 453a.

Tenuto conto di quanto precede, allo scopo di evitare un'artificiale volatilità nel computo del patrimonio di vigilanza prima e dopo l'introduzione del "Pacchetto CRR/CRD IV" ⁽⁴⁾, si dispone l'applicazione di un filtro prudenziale volto a sterilizzare per il 2013 l'impatto delle modifiche in esame nel patrimonio di vigilanza degli intermediari (cfr. l'allegata Nota Tecnica).

Il presente intervento normativo non è stato sottoposto a consultazione né ad analisi di impatto della regolamentazione considerato che:

- è coerente con le previsioni del regolamento prudenziale comunitario (CRR) di prossima entrata in vigore;
- non ha impatti sull'ammontare del patrimonio di vigilanza per gli intermediari, dal momento che consente loro di mantenere il medesimo impatto che avrebbero avuto dall'applicazione del vecchio IAS 19;
- non ha impatti segnaletici ⁽⁵⁾.

2. Affrancamenti multipli di un medesimo avviamento

Il decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha introdotto un particolare trattamento tributario per le attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Assets* – DTA) relative alle svalutazioni dei crediti, all'avviamento e alle altre attività immateriali. L'iniziativa mira essenzialmente a evitare che la disciplina fiscale comporti per gli intermediari una penalizzazione, oltre che sul piano finanziario, anche sul piano della normativa prudenziale prevista da Basilea 3, consistente nella deduzione delle DTA dal *Common Equity Tier 1*.

Nel corso dell'attività di vigilanza è stata riscontrata la rilevazione, all'interno di un medesimo intermediario, di più DTA connesse con affrancamenti plurimi di un medesimo avviamento.

Questa modalità di conseguire incrementi immediati in termini di *Core Tier 1* non era certamente l'obiettivo sottostante al citato decreto. Essa, inoltre, non è coerente con i principi alla base della riforma del capitale contemplata da Basilea 3, di cui lo stesso Comitato di Basilea sta verificando la corretta attuazione.

In relazione a quanto precede, si precisa che il riconoscimento nel patrimonio di vigilanza dei benefici connessi con gli affrancamenti successivi a quello iniziale di un medesimo avviamento – operati nell'ambito di un medesimo gruppo a livello consolidato o di un medesimo intermediario a livello individuale - si ha solo quando le connesse DTA si tramutano in fiscalità corrente.

A tal fine, la quota di DTA determinata da un singolo intermediario oppure da un medesimo gruppo su di un medesimo avviamento andrà dedotta dal *Core Tier 1* limitatamente alla parte riferibile alle DTA successive a quella iniziale ⁽⁶⁾. L'importo da dedurre andrà segnalato nelle sottovoci 59502.52 e 36502.52 "Elementi negativi. Filtri prudenziali: deduzioni

(4) Come detto, ad oggi, i testi in discussione nel "trilogo" includono anche il 2013 tra gli anni oggetto di disciplina transitoria. Ciò si applica anche alla norma in questione.

(5) In particolare, in bilancio il saldo algebrico delle componenti indicate nel paragrafo 57(d) del nuovo IAS 19 va allocato nella voce 130 "Riserve da valutazione" (voce 170 per gli intermediari finanziari) del "passivo e del patrimonio netto".

(6) A titolo di esempio, si ipotizzi che nell'anno T l'intermediario X abbia DTA riferibili ad avviamento per 100 e che nello stesso anno ponga in essere un'operazione che dia luogo a DTA da affrancamento riferibili a un medesimo avviamento per un ulteriore importo pari a 50. Si supponga, altresì, che queste ultime DTA diminuiscano solo per effetto del "rigiro" in conto economico di un importo pari a 5 in ciascuno dei successivi 10 anni. In tale situazione, l'intermediario X rilevarebbe tra gli elementi negativi del *Core Tier 1* il 31 dicembre dell'anno T un importo pari a 50, il 31 dicembre dell'anno T+1 un importo pari a 45 e così via.

dal patrimonio di base. Altri filtri negativi” del patrimonio di vigilanza, rispettivamente, individuale e consolidato.

La prima segnalazione nelle anzidette sottovoci 59502.52 e 36502.52 va prodotta alla data di riferimento del 31.3.2013.

Il trattamento prudenziale delineato si applica anche alle operazioni già realizzate alla data del 31 dicembre 2012 che hanno dato luogo a benefici patrimoniali connessi con l’iscrizione di DTA multiple riferite a un medesimo avviamento.

Con riferimento alle DTA rilevate sino all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2012, gli intermediari possono distribuire la sterilizzazione degli effetti positivi sul *Core Tier 1* lungo un arco temporale di 5 anni, includendo ogni anno tra gli elementi negativi del *Core Tier 1* 1/5 del valore di tali DTA al 31 dicembre 2012, al netto dell’ammontare che ogni anno “rigira” in conto economico o si trasforma in credito d’imposta ⁽⁷⁾. Dal 31 dicembre 2016 i benefici patrimoniali connessi con tali DTA saranno computabili nel *Common Equity Tier 1* solo per la quota parte di DTA che si tramuta in fiscalità corrente.

(7) A titolo di esempio, si ipotizzi che l’intermediario Y al 31.12.2012 abbia DTA riferibili ad avviamento per 120 e che quelle successive a quella iniziale riferibili a un medesimo avviamento siano pari a 70. Si supponga, altresì, che queste ultime DTA diminuiscano solo per effetto del “rigiro” in conto economico di un importo pari a 10 in ciascuno dei successivi 7 anni. In tale situazione, l’intermediario Y rileverebbe tra gli elementi negativi del *Core Tier 1*, il 31 marzo 2013 l’importo di 14 (pari a $70 \cdot 1/5$), il 31 dicembre 2013 l’importo di 18 (pari a $70 \cdot 2/5 - 10 = 28 - 10$), il 31 dicembre 2014 l’importo di 22 (pari a $70 \cdot 3/5 - 20 = 42 - 20$), il 31 dicembre 2015 l’importo di 26 (pari a $70 \cdot 4/5 - 30 = 56 - 30$) e il 31 dicembre 2016 l’importo di 30 (pari a $70 - 40$).

NOTA TECNICA

Le nuove regole contabili previste dallo IAS 19 *Employee Benefits*, nella versione emanata nel mese di giugno 2011 ⁽⁸⁾ (di seguito “nuovo IAS 19”), determinano un impatto sul patrimonio di vigilanza, in particolare, per gli intermediari che con la precedente versione dello IAS 19 ⁽⁹⁾ (di seguito “vecchio IAS 19”) hanno utilizzato il cd. *corridor approach* ⁽¹⁰⁾.

Per l'applicazione del nuovo filtro prudenziale in materia di piani a benefici definiti, gli intermediari procedono come segue:

1. determinano il valore della passività (attività) netta per benefici definiti da rilevare nello stato patrimoniale sulla base dell'approccio adottato nel bilancio riferito al 31.12.2012 ⁽¹¹⁾ con il vecchio IAS 19;
2. determinano il valore della passività (attività) netta per benefici definiti da rilevare nello stato patrimoniale sulla base del nuovo IAS 19;
3. all'importo di cui al precedente punto 1 sottraggono l'importo di cui al precedente punto 2 e la differenza algebrica va aggiunta (dedotta) al (dal) patrimonio di vigilanza se di segno positivo (negativo) come un filtro prudenziale.

La data di prima applicazione è il 31 marzo 2013. Successivamente il calcolo è rinnovato con riferimento alle segnalazioni riferite ai mesi di giugno e dicembre. Pertanto, gli importi al 30 giugno (31 dicembre) sono trascinati nella segnalazione al 30 settembre (31 marzo) successiva.

Ai fini delle segnalazioni di vigilanza prudenziali le banche e i gruppi bancari applicano la seguente impostazione segnaletica.

Segnalazioni su base individuale (Matrice dei conti)

- a. qualora il saldo algebrico cumulato delle componenti indicate nel paragrafo 57(d) del nuovo IAS 19 sia positivo, tale importo va ricondotto, convenzionalmente, nella sottovoce 59502.20 “Patrimonio di base (Tier 1) – Elementi positivi – filtri prudenziali: incrementi del patrimonio di base – altri filtri prudenziali positivi”;
- b. qualora il saldo algebrico cumulato delle componenti indicate nel paragrafo 57(d) del nuovo IAS 19 sia negativo, tale importo va ricondotto nella sottovoce 59502.40 “Patrimonio di base (Tier 1) – Elementi negativi – Altri elementi negativi - Altri”;
- c. qualora la differenza algebrica di cui al precedente punto 3 abbia segno positivo, il relativo importo è segnalato nella sottovoce 59502.20 “Patrimonio di base (Tier 1) – Elementi positivi – filtri prudenziali: incrementi del patrimonio di base – altri filtri prudenziali positivi”;
- d. qualora la differenza algebrica di cui al precedente punto 3 abbia segno negativo, il relativo importo è segnalato (in valore assoluto) nella sottovoce 59502.52 “Patrimonio di base (Tier 1) – Elementi negativi – filtri prudenziali: deduzioni del patrimonio di base – altri filtri negativi”.

(8) Omologata in Europa con Regolamento UE n. 475/2012.

(9) Omologata in Europa con Regolamento UE n. 1126/2008.

(10) Cfr. par. 92 del vecchio IAS 19.

(11) Gli intermediari che hanno applicato in via anticipata il nuovo IAS 19 fanno riferimento al bilancio al 31.12.2011.

Segnalazioni su base consolidata

Si applicano criteri di rilevazione analoghi a quelli previsti per le segnalazioni individuali.

ESEMPIO

Si ipotizzi che la banca A abbia adottato fino al 31.12.2012 ⁽¹²⁾ l'opzione del *corridor approach* consentita dal vecchio IAS 19 e adotti a partire dal 1.1.2013 ⁽¹³⁾ il nuovo IAS 19.

Si ipotizzi inoltre che la banca A, con riferimento al piano X a benefici definiti, presenti al 31.12.2012:

- *fair value* delle attività a servizio del piano X pari a 800;
- valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti (di seguito "DBO") connessa con il piano X pari a 1000, di cui 150 da ricondursi a perdite attuariali cumulate non ancora rilevate in bilancio in base al *corridor approach*;
- vita lavorativa residua media: 10 anni ⁽¹⁴⁾;

Si ipotizzi altresì che al 31.12.2013:

- il *fair value* delle attività a servizio del piano X sia aumentato a 850;
- il valore attuale della DBO connessa con il piano X sia aumentato a 1100, di cui la perdita attuariale dell'esercizio T sia pari a 100;
- la vita lavorativa residua media resta pari a 10 anni.

A fini del patrimonio di vigilanza, la banca A con riferimento al 31.12.2013:

- segnalerà le perdite attuariali nella sottovoce "Patrimonio di base (Tier 1) – Elementi negativi – Altri elementi negativi - Altri" per un importo pari a 250, rettificato per il relativo effetto fiscale;
- calcola il filtro prudenziale come segue:
 - a. valore della passività/attività netta per benefici definiti secondo il vecchio IAS 19: *fair value* delle attività a servizio del piano X – valore attuale DBO piano X + eventuali perdite attuariali (meno eventuali utili attuariali) non rilevate = -5 (850 – 1100 + 245). Le perdite attuariali non rilevate in base al *corridor approach* saranno pari a: i) perdite attuariali cumulate non rilevate all'inizio dell'esercizio (150), ii) più perdite attuariali dell'esercizio (100), iii) meno perdite attuariali rilevate nell'esercizio (5). Le perdite attuariali rilevate nell'esercizio saranno pari alle perdite attuariali cumulate non rilevate alla fine del precedente esercizio (150) meno il valore del corridoio [100 = 10% * max (1000; 800)], diviso la rimanente vita lavorativa media prevista dei dipendenti che partecipano al piano (5 = 50/10);
 - b. valore della passività/attività netta per benefici definiti secondo il nuovo IAS 19: *fair value* delle attività a servizio del piano X – valore attuale DBO piano X = -250 (850 – 1100);

(12) 31.12.2011 per gli intermediari che hanno applicato in via anticipata il nuovo IAS 19.

(13) 1.1.2012 per gli intermediari che hanno applicato in via anticipata il nuovo IAS 19.

(14) Fatti salvi i metodi alternativi consentiti dal paragrafo 93 del vecchio IAS 19, nell'esempio si ipotizza che la porzione delle perdite attuariali eccedenti il limite di cui al paragrafo 92 siano imputate a conto economico in quote costanti, calcolate sulla base della vita lavorativa residua media.

- c. il risultato ottenuto secondo il vecchio IAS 19 andrà sottratto da quello ottenuto con il nuovo IAS 19: $-5 - (-250) = 245$.
- segnalerà il filtro prudenziale positivo nella sottovoce “Patrimonio di base (Tier 1) – Elementi positivi – filtri prudenziali: incrementi del patrimonio di base – altri filtri prudenziali positivi” per un importo pari a 245, rettificato per il relativo effetto fiscale.